

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 74

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FELISETTI

Presentata il 12 luglio 1983

Modifica degli articoli 7 e 8 del codice di procedura civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non occorrono molte parole per mettere in evidenza l'esigenza di aumentare la competenza per valore del conciliatore e del pretore attualmente ancora regolata, dai vigenti articoli 7 e 8 del codice di procedura civile, rispettivamente nella misura di cinquantamila e di settecentocinquantamila lire.

Contrariamente a quanto potrebbe ritenersi, l'incredibile lentezza della giustizia civile in sede di tribunale non è tanto determinata dalla complessità e dalla gravosità delle grosse cause, quanto e soprattutto dalla ingente quantità di cause bagatellari.

In effetti, poiché la galoppante svalutazione ha finito per trasferire alla com-

petenza del tribunale moltissime cause civili già di competenza pretorile, per ovviare a questo effetto occorre rivalutare la competenza per valore del conciliatore e del pretore con una semplice ricognizione nominale dei valori fermi restando gli indici sostanziali all'epoca dell'ultimo aggiornamento della competenza operata con la legge 25 luglio 1966, n. 571.

Appare così opportuno, sia come semplice ricognizione nominale dei valori di competenza, sia come strumento per una più razionale e funzionale redistribuzione del carico, determinare la competenza per valore del conciliatore in lire un milione e quella del pretore in lire cinque milioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *Competenza del conciliatore.* — Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione, quando dalla legge non sono attribuite alle competenze di altro giudice.

Il conciliatore è altresì competente per le cause di sfratto per finita locazione e, in generale, per tutte le cause relative a contratti di locazione di beni immobili, il valore delle quali non eccede lire un milione ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause di valore non superiore a lire cinque milioni in quanto non siano di competenza del conciliatore ».